

Area III – Settore I – Coordinamento attività di ricerca – Brevetti e spin off.

**6.2) DOTT.SSA. MARIA IOANNILLI ed altri - SPIN-OFF “In TIME”
S.r.l. - PROTOCOLLO D’INTESA TRA ASPIRANTI SOCI**

Si ricorda al Senato che con delibera degli organi accademici del 26 e del 30 Giugno 2008 l’Università ha autorizzato la costituzione di una Società di Alta tecnologia/Spin-off denominata “IN-TIME” S.r.l. avente ad oggetto la realizzazione di sistemi e la fornitura di servizi di supporto orientati a sostenere i processi di pianificazione, gestione, monitoraggio, valutazione, consuntivazione degli Enti e dei Soggetti a rilevanza territoriale, con la partecipazione all’iniziativa della Dott.ssa Maria Ioannilli, docente universitario e la partecipazione dell’Università nella società con ruolo autonomo e distinto;

Si sottopone ora al Senato la bozza di Protocollo d’Intesa volto alla costituzione della Società IN-TIME S.r.l. Spin off dell’Università.

Terminata l’esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

IL SENATO ACCADEMICO

- udita la relazione del Presidente;
- Vista la bozza di Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università, la dott.ssa Maria Ioannilli, i dottorandi e borsisti Ing.ri Alessandro Paregiani, Maurizio Ambrosanio e Enrico Rocchi, i soci aspiranti imprenditoriali Ing.ri Gianluca Carbone e Roberta Felli, la società Geospatial Knowledge Holding (GKH) e la società Terramet S.r.l. volto a definire i termini della costituzione della summenzionata società di alta tecnologia, i ruoli dei soggetti partecipanti all’iniziativa, i rapporti tra la costituenda società e l’Università e tra l’Università ed i soci.

ESPRIME

- parere favorevole alla bozza di Protocollo d’Intesa da stipularsi tra i partecipanti alla Società: Università, docenti/ricercatori/borsisti dell’Università, Maria Ioannilli, Ing. Alessandro Paregiani, Maurizio Ambrosanio ed Enrico Rocchi, i soci aspiranti imprenditoriali ing.ri Gianluca Carbone e Roberta Felli, la società Geospatial Knowledge Holding (GKH) e la società Terramet S.r.l.
- la volontà di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Orazio Raimondo, 18 – Cap 00173, Codice fiscale n. 80213750583 nella persona del legale rappresentante, Rettore pro-tempore Prof. Alessandro Finazzi Agrò (in seguito denominata "Università");

E

L'Ing. Maria Ioannilli, nata a Poggio Moiano (RI) il 27/2/1957 e residente in Roma, via di Rebibbia, 65A – Cap 00156, ricercatore a tempo pieno presso il Dipartimento di Ingegneria Civile di questa Università
(di seguito denominato personale dell'UNIVERSITA' interessato);

E

L'Ing. Alessandro Peregiani, nato a Roma il 6/8/1981 e residente in Roma, via Appia Nuova, 572 – Cap 00179, dottorando presso il Dipartimento di Ingegneria Civile di questa Università

(di seguito denominato dottorando dell'UNIVERSITA' interessato);

E

L'Ing. Maurizio Ambrosanio, nato a Roma il 22/8/1980 e residente in Roma, via Lugnano in Teverina, 18 – Cap 00181

E

L'Ing. Enrico Rocchi, nato a Roma il 21/1/1976 e residente in Olevano Romano (RM), Località Frattarosa s.n.c. – Cap 00035

E

L'Ing. Gianluca Carbone, nato a Roma il 19/2/1981 e residente in Roma, via Monte Fumaiolo, 12 – Cap 00139

E

L'Ing. Roberta Felli, nata a Roma il 4/10/1979 e residente in Roma, via Cesare Massini, 98 – Cap 00155

(di seguito denominato aspirante socio imprenditoriale della costituenda società).

E

La Geospatial Knowledge Holding S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Monte del Gallo, 42 – Cap 00165, codice fiscale e Partita Iva n. 03723801001, nella persona del legale rappresentante ing. Bruno Ratti

E

La Terramet S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Palmiro Togliatti, 1663 – Cap 00155, codice fiscale e Partita Iva n. 08570731003, nella persona del legale rappresentante Gustavo Eduardo Mizes

(qui di in seguito denominati soci industriali della costituenda società);

PREMESSO CHE

- a. Il personale di ricerca dipendente dell'Università nella persona dell'Ing. Maria Ioannilli e del dottorando Ing. Alessandro Paregiani, gli aspiranti soci imprenditoriali Ing.ri Maurizio Ambrosanio, Enrico Rocchi, Gianluca Carbone e Roberta Felli, i soci industriali, Geospatial Knowledge Holding S.r.l. e Terramet S.r.l., e l'UNIVERSITA', con ruolo specifico e distinto, hanno manifestato l'interesse a partecipare direttamente ad una società di Alta tecnologia analogamente con quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e all'art. 11 del decreto del Ministero 8 agosto 2000, n. 593. Il personale di ricerca dell'Università coinvolto ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ai sensi dei citati decreti 297 e 593 del Regolamento approvato dall'Università con DR n. 203 del 25/01/02.
- b. Da diversi anni il personale sopra indicato opera nell'ambito dell'azione istituzionale dell'Università nel settore della ricerca oggetto della costituenda società, come è testimoniato dalle numerose convenzioni stipulate con Enti territoriali ed Aziende di gestione dei servizi locali .
- c. L'UNIVERSITA' intende partecipare anche direttamente alla costituenda società.
- d. L'UNIVERSITA' ed il personale dell'UNIVERSITA' interessato ed i soggetti imprenditoriali sopra indicati in successivi incontri hanno analizzato, dibattuto e precisato i termini della costituzione della summenzionata società di alta tecnologia, i ruoli dei soggetti partecipanti all'iniziativa, i rapporti tra la costituenda società e L'UNIVERSITA' e tra l'UNIVERSITA' ed i soci, dei quali è opportuna una formalizzazione già in sede di costituzione della società, anche per assicurarne trasparenza ed inequivoca osservanza nel momento della costituzione, e successivamente con l'adesione ad una possibile futura regolamentazione proposta da parte della società medesima;
- e. L'art. 3 del regolamento dell'Università del 25 Gennaio 2002 per la partecipazione del personale dipendente dell'Università a società di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto 297 ed all'art. 11 del decreto 593 prevede che, nei casi di autorizzazione del proprio personale, all'Università comunque competerà il corrispettivo dell'apporto fornito, valutato con stima accettata dalla Società partecipata dal dipendente, e da regolarsi in termini di partecipazione periodica ai risultati della ricerca ovvero di liquidazione forfetaria in unica soluzione. Ai sensi dell'art.3 comma 2 del Regolamento dell'Università del 25 gennaio 2002, tale materia sarà comunque oggetto di regolamentazione successiva tra l'Università e la costituenda società.

SI CONVIENE, CONSIDERANDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL'ACCORDO, QUANTO SEGUE

ART. 1

L'UNIVERSITA' ed i soggetti sopra elencati si impegnano a promuovere, nel rispetto della disciplina dei citati decreti 297 e 593 ed in attuazione e nel

rispetto delle proprie finalità statutarie ed istituzionali, una iniziativa da realizzarsi tramite la costituzione di una Società a responsabilità limitata denominata **IN-TIME** partecipata dal personale citato al punto a) delle premesse nonché dalla stessa UNIVERSITA', avente ad oggetto la realizzazione di sistemi e la fornitura di servizi di supporto orientati a sostenere i processi di pianificazione, gestione, monitoraggio, valutazione, consuntivazione degli Enti e dei Soggetti a rilevanza territoriale. In particolare i servizi ed i sistemi che lo SPIN - OFF intende fornire sono costituiti da:

- consulenza professionale nell'ambito dei processi decisionali, di pianificazione e gestione dei fenomeni territoriali
- produzione di strumenti informativi di supporto ai processi decisionali, di pianificazione e gestione dei fenomeni territoriali
- progettazione e realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali
- progettazione, realizzazione o fornitura di sistemi informatici integrati, di supporto ai processi decisionali, di pianificazione e gestione dei fenomeni territoriali
- formazione negli ambiti prima descritti

l'UNIVERSITA' si impegna in particolare ad autorizzare la partecipazione del proprio personale sopra indicato mantenendo in servizio la Dott.ssa Maria Ioannilli.

In relazione alla prospettiva di altre adesioni alla società di soggetti pubblici o privati si concorda che il criterio rilevante di giudizio per le adesioni stesse sia il riconoscimento di un interesse all'iniziativa dei nuovi partecipanti in grado di esprimere sinergie e sintonia con l'azione comune, e che l'adesione potrà avvenire, con il consenso della maggioranza dei due terzi dei soci.

Inoltre in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, si concorda che spetti ai soci della Società Spin off, tra cui l'UNIVERSITA', un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta.

Del pari, modifiche statutarie della costituenda società che incidano sull'oggetto o su elementi della disciplina oggetto delle presenti intese, richiederanno l'approvazione con il consenso dei due terzi dei soci.

ART. 2

- La regolamentazione dell'iniziativa sarà improntata a criteri di flessibilità e sarà realizzata, oltre che dalle presenti intese, dall'atto costitutivo e dallo statuto della Società.
- L'atto costitutivo della Società dovrà prevedere, oltre agli organi previsti dalla legge, un Comitato tecnico scientifico competente per i profili di orientamento nel settore della ricerca.

ART. 3

- Nella formazione degli organi della Società, con cariche di durata triennale, i soggetti partecipanti alle presenti intese si impegnano a ricercare di comune accordo soluzioni che assicurino un'azione improntata ai principi di economicità, trasparenza e correttezza.

- Più in particolare, essi ritengono che nel rispetto dei principi della collaborazione e della ricerca del consenso comune in ogni sede, e comunque assicurando ad ogni soggetto partecipante la tutela maggiore possibile dei suoi interessi, all'UNIVERSITA' - fino alla durata della partecipazione - sia riservata la designazione del Presidente del Comitato tecnico-scientifico, scelto tra i Soci.
- L'attività svolta, sulla quale dovrà essere garantita informazione ai partecipanti all'iniziativa tale da consentire la vigilanza, potrà essere soggetta anche al controllo di un organo interno, se previsto dalla legge, del quale dovranno assicurarsi funzionalità ed autonomia di azione, e, ove ritenuto dalle parti necessario in considerazione della particolare complessità di azioni svolte, di una società di revisione esterna.

ART. 4

- Le parti del presente accordo si impegnano a sostenere l'azione della Società IN-TIME con i mezzi consentiti dai rispettivi ruoli istituzionali.
- In particolare, per la durata del progetto, l'UNIVERSITA' manifesta disponibilità a fornire, dietro corrispettivo comunque strettamente collegato all'impegno effettivamente sostenuto e ricercando soluzioni di massimo favore per la società, strutture, tecnologie, personale diverso da quello proprio partecipante alla società e supporto amministrativo e gestionale per la creazione, la messa a punto e la gestione della Società, nonché a svolgere ove necessario azioni di tutoraggio ed assistenza, attivandosi anche per l'ottenimento dei finanziamenti richiesti.
- Nello svolgimento delle ricerche la Società potrà far uso del know-how sviluppato dall'UNIVERSITA' in tutti i casi in cui quest'ultima presenti attinenza alle ricerche medesime. Tale trasferimento di know how verrà formalizzato mediante contratti di cessione o di licenza, a titolo esclusivo o non esclusivo, in funzione delle esigenze delle ricerche.
- I sopraccitati soci (personale di ricerca dipendente dell'UNIVERSITA', i dottorandi e borsisti, l'UNIVERSITA'), i soci aspiranti imprenditoriali della costituenda società ed i soci industriali si impegnano a partecipare alla società nel rispetto della disciplina dei decreti 297 e 593 e del Regolamento dell'UNIVERSITA' n. 203 del 25 Gennaio 2002, conferendo € 36.000 (euro trantaseimila) corrispondente al 90% del capitale sociale.
- L'Università si impegna a partecipare esclusivamente con conferimenti in natura per un valore corrispondente a quello stabilito dalla perizia valutativa per il godimento promiscuo di beni dell'Università individuato in via presuntiva in n 1 locale sito presso il Dipartimento di Ingegneria Civile (stanza 015) per la durata del presente accordo e comunque per un valore non inferiore a €4.000,00 (euro quattromila /00) corrispondente al 10% del capitale sociale.
- I sopraccitrati soci oltre ai conferimenti in denaro o in natura necessari per la costituzione della società, si impegnano a svolgere la propria azione nella società nel rispetto delle presenti intese che sottoporranno all'approvazione dei nuovi acquirenti in caso di trasferimento delle proprie partecipazioni.
- Le parti del presente accordo si impegnano a sottoporre ad approvazione dell'UNIVERSITA' – tramite comunicazione scritta – l'eventuale

trasferimento delle partecipazioni a nuovi acquirenti. Il trasferimento si intenderà approvato in assenza di diversa determinazione nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 5

- Le modalità e le procedure di utilizzazione di strutture, attrezzature, know-how e personale dell'UNIVERSITA' dovranno essere in grado di garantire la prevenzione di ogni possibile conflitto di interesse, stabilendo specifici obblighi di comunicazione ed informazione. A tal fine la Società costituenda IN-TIME e l'UNIVERSITA' si impegnano a contrastare ogni possibile abuso, anche di informazioni, ed ogni creazione di ingiustificato vantaggio personale nell'ambito dello svolgimento delle ricerche.

ART. 6

- Le parti, nella fase di avvio dell'iniziativa individuano nel Progetto di costituzione della Società l'obiettivo prioritario da perseguire e da sostenere con risorse materiali ed immateriali.
- Le parti concordano che il presente protocollo d'intesa sia parte integrante e sostanziale dei loro accordi, al pari dell'atto costitutivo della Società, comunque da costituirsi entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- Le parti concordano che a ciascuna di esse nei rapporti esterni della Società, per le negoziazioni a qualsiasi titolo non comprese nei brevetti e/o nel know-how già in possesso dell'UNIVERSITA', a IN-TIME ed all'UNIVERSITA' sia accordata preferenza a parità di condizioni rispetto a terzi. In particolare, l'UNIVERSITA' e IN-TIME godranno, in ragione delle loro competenze e nel caso di competenze comuni congiuntamente, di un diritto di prelazione.
- E' fatta salva, per ciascun partecipante all'iniziativa, la possibilità di recedere, trascorsi tre anni dall'inizio delle attività della Società IN-TIME con preavviso di almeno sei mesi e nei termini meno gravosi per l'iniziativa comune. Rimane fermo, nel caso di recesso di soci la cui presenza può incidere sulla possibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale ed in ipotesi di mancata liquidazione della Società IN-TIME l'impegno anche di chi intende recedere a concorrere d'accordo con gli altri alla ricerca di soluzioni capaci di conciliare la continuazione dell'attività della Società IN-TIME con la prosecuzione dell'attività specifica e la tutela del nome e dell'immagine del socio receduto.

ART. 7

- La Società IN-TIME si impegna a valorizzare pubblicamente, in modo compatibile con l'esigenza di garantire la riservatezza del Progetto di ricerca, il contributo scientifico dell'UNIVERSITA', evidenziandone il ruolo distinto e specifico nell'attività svolta. Sicché in tutti i casi in cui la Società organizzerà iniziative pubbliche e promozionali aventi ad oggetto le ricerche svolte nell'ambito del Progetto si evidenzieranno le attività dell'UNIVERSITA', presentando esternamente la "paternità" congiunta di tali ricerche della Società IN-TIME e dell'UNIVERSITA'.

- L'utilizzo del nome dell'UNIVERSITA' sotto qualsiasi forma dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della stessa. Ai sensi dell'art.3 comma 2 del Regolamento dell'Università del 25 gennaio 2002, tale materia sarà comunque oggetto di regolamentazione successiva tra l'Università e la costituenda società.

ART. 8

Le presenti Intese sono redatte e disciplinate secondo le leggi della Repubblica Italiana, a cui le Parti fanno pieno ed espresso rinvio per tutto quanto non espressamente disposto ed ove compatibile con esse. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alle presenti intese, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 9

I presenti patti avranno la durata di tre anni dalla data di costituzione della Società stessa. Alla scadenza potrà esservi una proroga di anno in anno in difetto di diversa volontà delle parti, comunicata con almeno sei mesi di preavviso agli altri soggetti partecipanti alla Società, salva diversa scelta maturata di comune accordo.

ART. 10

Il presente atto, redatto in dieci originali, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5,6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 24/04/1986. Le spese di bollo sono a carico dei soci proponenti. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
IL RETTORE**

(Prof Alessandro Finazzi Agrò)

.....

PER IL PERSONALE DELL'UNIVERSITA'

Ing. Maria Ioannilli.....

PER I DOTTORANDI

Ing. Alessandro Paregiani

.....

PER I SOCI IMPRENDITORIALI

Ing. Maurizio Ambrosanio

.....

Ing. Enrico Rocchi

.....

Ing. Gianluca Carbone

.....

Ing. Roberta Felli

.....

PER I SOCI INDUSTRIALI
La Geospatial Knowledge Holding S.r.l.
.....
La Terramet S.r.l.
.....